

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA



REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Novembre 2019

Il Tecnico
Cavalletto ing. Alessandro

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Comune di Campagna Lupia in materia di inquinamento acustico in attuazione all'articolo 6 della Legge 447/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e relativi decreti attuativi, nonché all'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999 "*Norme in materia di inquinamento acustico*". Viene inoltre richiamato il D.P.R. 19 Ottobre 2011 n. 227 nello specifico l'articolo 4 – semplificazione della documentazione di impatto acustico.
2. Tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente ed applicati secondo la classificazione acustica del territorio comunale di Campagna Lupia. Ad esclusione delle zone classificate dalla zonizzazione acustica comunale in classe VI, tutte le sorgenti fisse e mobili, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 4 comma 3 del DPCM 14.11.1997, devono rispettare anche i valori limiti differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente.
3. Le emissioni prodotte dallo svolgimento di attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti e superino i limiti di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal Comune in deroga ai limiti acustici vigenti ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 6 della L. n. 447/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*".
4. L'autorizzazione viene rilasciata secondo le procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti non esime dall'obbligo di ottenere tutte le altre autorizzazioni/concessioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
5. Sono esclusi dalla presente disciplina:
 - i comportamenti rumorosi in luoghi privati, causati da schiamazzi delle persone e da versi di animali, da apparecchi radiotelevisivi, dall'uso di strumenti musicali per diletto, dai giochi di bambini, da immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili e imprevedibili;
 - il disturbo della quiete pubblica, disciplinato dal Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:

- 1) Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi.
- 2) Sorgenti sonore fisse:
 - a) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;

- b) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
 - c) i parcheggi;
 - d) le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
 - e) i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
 - f) le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 3) Sorgenti sonore mobili: tutte quelle non comprese nel punto 2).
 - 4) Attività permanenti rumorose: le attività che determinano emissioni sonore nell'arco delle 24 ore,
 - 5) Attività temporanee rumorose: qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio come le manifestazioni temporanee, i cantieri edili, stradali ed industriali, le manifestazioni fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere; sono da escludere le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.
 - 6) Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o come meglio precisato dal D.P.C.M. 14/11/1997 (decreto attuativo della L. 447 del 26.10.1995) all'art. 2, comma 3 "*... in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità*";
 - 7) Valore limite di immissione: il valore di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo dall'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 - 8) Valore di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - 9) Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;
 - 10) Valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 1995 n. 447 qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'art. 7 della medesima Legge assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa (D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).
 - 11) Impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove sorgenti sonore di rumore (infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni, ecc);

La documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) considera gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, possono arrecare disturbo a recettori inseriti in un contesto territoriale già esistente.

12) Clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

La valutazione previsionale di clima acustico stima (V.P.C.A.) stima le condizioni sonore che potranno essere subite da determinati recettori, configurati progettualmente, a seguito dell'inserimento di nuove sorgenti di rumore in un contesto territoriale già esistente,

TITOLO II – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO II

1. Sono regolamentate nel presente Titolo le emissioni sonore prodotte dalle attività rumorose permanenti di seguito elencate:
 - a. attività industriali, commerciali, di somministrazione alimenti e bevande, ricettive, artigianali, di servizio e similari che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti (compresi quelli di diffusione sonora e di immagini posti all'interno dei locali), macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi;
 - c. attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d. attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) utilizzati da uffici, attività scolastiche, strutture ospedaliere, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali, di somministrazione alimenti e bevande, ricettive o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati.

ART. 4 – LIMITI ACUSTICI

1. Le emissioni sonore prodotte dalle attività indicate all'articolo 3, lettere a), b), c), d), devono rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabelle A e B in allegato al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in allegato al presente regolamento).

2. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o di parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o di avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree esterne per effetto dell'attività.
3. Le emissioni sonore prodotte dai servizi e dagli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabelle A e B in allegato al presente regolamento). Inoltre le emissioni sonore di tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in allegato al presente regolamento), ad esclusione dell'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

ART. 5 – AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

1. Per le aree del territorio comunale caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di intervenire con gli strumenti previsti dalla legge al fine di garantire, per il complesso delle emissioni, il rispetto dei valori limite vigenti.

ART. 6 – SANZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 21/1999, chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, accertati dall'Ente competente (ARPAV), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 10.000.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite vigenti, da parte di attività di cui al presente titolo, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine prefissato di una relazione a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che attesti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti acustici vigenti. L'inottemperanza a tale ordine è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 20.000 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di sospensione, revoca e limitazione degli orari delle attività ai sensi della Legge Regionale n. 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", del T.U.L.P.S. e del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e s.m.i., applicati anche sulla base di accertamenti della Polizia Municipale o altre Autorità competenti.

TITOLO III – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

ART. 7 – CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO III

1. Sono regolamentate in questo Titolo le emissioni sonore prodotte dalle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e dagli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate:
 - a. i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festival, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, con l'impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono emissioni superiori ai limiti acustici vigenti, purché si esauriscano in un tempo limitato;
 - b. le attività di intrattenimento e ludiche ai sensi del T.U.L.P.S. , del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, esercitate presso pubblici esercizi solo se complementari all'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e s.m.i..

ART. 8 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI VIGENTI PER MANIFESTAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/1995 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999, le emissioni sonore superiori ai limiti acustici previsti dal vigente piano di classificazione acustica, prodotte durante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7 del presente regolamento, devono essere preventivamente autorizzate con apposito provvedimento, adottato dal Sindaco.
2. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve essere richiesta ogniqualvolta si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. si utilizzino impianti di amplificazione e di diffusione sonora in aree esterne (fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 comma 5 del presente Regolamento);
 - b. si preveda durante lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7 il superamento dei limiti acustici vigenti.
3. Non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, anche se superano i limiti acustici previsti dal piano comunale di classificazione acustica le emissioni sonore prodotte da:
 - le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
 - i fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee (sagre paesane, feste di quartiere, feste patronali, capodanno, ecc.), purché le emissioni siano contenute entro i 45 minuti di durata.

Al di fuori degli orari sopraindicati deve essere richiesta l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di cui al comma 1.

4. Le domande per il rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti devono essere presentate all'ufficio competente del Comune almeno 30 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione.
5. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1 del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune può in ogni caso richiedere la presentazione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente in acustica.
6. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune dà prescrizioni in termini di orari e di limiti, meglio specificati nei successivi articoli 9 e 10, nonché l'eventuale adozione di specifiche misure atte a ridurre l'impatto acustico sull'ambiente circostante (quali: indicazioni circa la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, ecc.). Il Comune può altresì richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività a cura di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995) al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

ART. 9 – ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. Le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici vigenti, disciplinate dal presente Titolo sono concesse al massimo fino alle ore 24.00.
2. Le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici vigenti relative alle emissioni sonore delle attività di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) sono concesse:
 - all'interno dei Pubblici Esercizi solo in occasione di eventi promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale o dalle Municipalità;
 - all'esterno dei Pubblici Esercizi solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
 - ✓ numero massimo di eventi alla settimana per singolo Pubblico Esercizio = 1 (uno);
 - ✓ numero massimo di eventi per anno solare per singolo Pubblico Esercizio = 20 (venti);
3. Possono essere concesse autorizzazioni in deroga con condizioni diverse rispetto a quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo solo per le emissioni sonore di eventi approvati dall'Amministrazione Comunale per ragioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

ART. 10 – LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

1. Le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per le attività di cui all'art. 7 sono concesse per valori di immissione in facciata ai ricettori maggiormente esposti di 70 dB(A) fino alle ore 23.00 e di 65 dB(A) dalle ore 23.00 alle ore 24.00.

I limiti di cui sopra si intendono di Leq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16/03/1998.
2. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni sonore in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica), ospedaliere,

case di cura, case di riposo e assimilabili, ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento, o vengano adottati dall'organizzazione idonei accorgimenti volti a limitare l'impatto acustico che saranno valutati in sede di istruttoria tecnica.

3. Possono essere concesse autorizzazioni in deroga con condizioni diverse rispetto a quanto indicato ai commi precedenti solo per le emissioni sonore di eventi approvati dall'Amministrazione Comunale, per ragioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

ART. 11 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI VIGENTI PER MANIFESTAZIONI

1. L'autorizzazione, in deroga ai limiti acustici vigenti, deve essere conservata nei luoghi dove viene svolta la manifestazione ed esibita alle autorità di controllo.
2. Il titolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti per le emissioni sonore di manifestazioni temporanee rumorose deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente sostenibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto, sulla base anche della documentazione di previsione di impatto acustico, se dovuta, redatta dal tecnico competente in materia.
3. Il titolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività rumorosa (lavoratori, dj, concertisti, ecc.) del contenuto dell'autorizzazione (sempre nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) ai fini dell'osservanza delle prescrizioni in essa indicate.

ART. 12 – SANZIONI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. Ai titolari delle attività di cui all'articolo 7 svolte nelle condizioni specificate all'art. 8 comma 2, per le quali non sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 20.000 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995.
2. Qualora sia stato accertato il superamento dei limiti da parte dell'Ente competente, ai titolari delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, si applica anche la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 10.000, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 8 della Legge Regionale 21/1999.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti comporta l'applicazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Legge Regionale 21/1999, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300,00 a Euro 900,00.

TITOLO IV – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 13 – CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO IV

1. Il presente titolo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri temporanei che comportano il superamento dei limiti acustici vigenti.
2. I cantieri sono classificati:
 - a. di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale che infrastrutturale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche;
 - b. di iniziativa privata: tutti i cantieri non compresi nella lettera a).

ART. 14 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER CANTIERI

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/1995 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999, le emissioni sonore superiori ai limiti acustici previsti dal vigente piano di classificazione acustica, prodotte durante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13 del presente regolamento, devono essere preventivamente autorizzate con apposito provvedimento, adottato dal Sindaco.
2. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, i cantieri di durata fino a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nell'allegato D del DM 16 marzo 1998.
3. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti devono essere presentate all'ufficio competente del Comune almeno 30 giorni prima dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.
4. Le domande di autorizzazione ai limiti acustici vigenti devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 2 del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune può in ogni caso richiedere la presentazione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente in acustica.
5. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune dà prescrizioni in termini di orari e di limiti, meglio specificati nei successivi articoli 16 e 17, nonché l'eventuale adozione di specifiche misure atte a ridurre l'impatto acustico sull'ambiente circostante. Il Comune può altresì richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività a cura di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995) al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

ART. 15 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 13 del presente regolamento devono essere conformi alle normative vigenti. Le macchine e gli impianti devono

essere sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo deve essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

2. Le altre attrezzature non considerate nella normativa vigente, ad esempio gli attrezzi manuali, devono essere utilizzate con tutti gli accorgimenti e comportamenti tali da rendere meno rumoroso il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere utilizzati nel centro abitato, solo se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi.

ART. 16 – ORARIO E DURATA DEI LAVORI DI CANTIERE

1. Le emissioni sonore derivanti dalle attività di cantieri edili, stradali od assimilabili sono autorizzate in deroga ai limiti acustici vigenti nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
2. Nel caso in cui le emissioni sonore prodotte da cantieri che interessino un fabbricato composto da più unità immobiliari, almeno in parte occupate o che si trovino a confine con siti sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, case di cura e assimilabili), l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti può essere rilasciata dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
3. Le emissioni sonore di cantieri di iniziativa privata di cui all'art. 13 comma 2 lettera b) possono essere autorizzate con orari differenti da quelli indicati ai commi precedenti, a condizione che venga presentata un'asseverazione da parte del Direttore Lavori che dettagli le specifiche esigenze tecniche che conducono all'impossibilità di osservarli e una documentazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli di rumore previsti e tutti gli accorgimenti, anche organizzativi, che verranno adottati per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti al rumore.

ART. 17 – LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

1. L'esercizio delle attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali ed assimilati di cui all'art. 13, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà superare i seguenti valori limite, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti:
 - a) in zona classe acustica I: LAeq 65 dB(A);
 - b) in zona classe acustica II, III; IV e V: LAeq 70 dB(A);
 - c) in zona classe acustica VI: LAeq 75 dB(A).

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni previste dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui i ricettori che si trovano a confine con l'area di cantiere siano siti sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, case di cura e assimilabili), il limite assoluto di immissione massimo è di 65 dB(A) misurato in facciata all'edificio.
3. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori si considera il limite assoluto di immissione di 60 dB(A) misurato a finestre chiuse.

4. I limiti assoluti di cui ai precedenti commi si intendono come livello equivalente calcolato su un periodo temporale di 30 minuti. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.
5. Le emissioni sonore di cantieri di iniziativa privata di cui all'art. 13 comma 2 lettera b) possono essere autorizzate con limiti differenti da quelli indicati ai commi precedenti a condizione che venga presentata un'asseverazione da parte del Direttore Lavori che dettagli le specifiche esigenze tecniche che conducono all'impossibilità di osservare i suddetti limiti e una documentazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli di rumore previsti e tutti gli accorgimenti anche organizzativi che verranno adottati per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti al rumore.

ART. 18 – CANTIERI DI INIZIATIVA PUBBLICA O DI PUBBLICA UTILITA'

1. Relativamente alle emissioni sonore dei cantieri di iniziativa pubblica o di pubblica utilità di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) è possibile il rilascio dell'autorizzazione in deroga per fasce orarie, anche in periodo notturno, e per limiti diversi da quanto indicato agli artt. 16 e 17, purché da parte dell'Ufficio comunale competente o di altri Enti e Soggetti gestori di servizi pubblici venga specificato l'interesse pubblico sotteso, indicando gli orari, i giorni di svolgimento dell'attività rumorosa e l'area interessata dai lavori e allegando una planimetria in scala adeguata.
2. Quanto stabilito al precedente comma 1 si applica anche per l'ipotesi di emissioni sonore di cantieri relativi all'attività di allestimento di set cinematografici e relative riprese.

ART. 19 – EMERGENZA

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza.

ART. 20 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI VIGENTI PER CANTIERI

1. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve essere conservata presso la sede del cantiere ed esibita alle autorità di controllo.
2. Il titolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti per le emissioni sonore di cantieri temporanei rumorosi deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente sostenibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto, sulla base anche della eventuale documentazione di previsione di impatto acustico redatto dal tecnico competente in materia.
3. Il titolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività rumorosa (lavoratori, operai, ecc.) del contenuto dell'autorizzazione (sempre

nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) ai fini dell'osservanza delle prescrizioni in essa indicate.

ART. 21 – SANZIONI PER CANTIERI TEMPORANEI

1. Ai titolari delle attività di cui all'articolo 13, per le quali non è stata rilasciata l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di cui all'articolo 14 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti da parte dell'ente competente, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 10.000 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 21/1999), e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 20.000 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti rilasciata ai sensi dell'articolo 14, comporta l'applicazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Legge Regionale n. 21/1999, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300,00 a Euro 900,00.

TITOLO V – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 22 – CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO V

1. Le emissioni sonore prodotte dalle attività comprese nel presente titolo non sono tenute al rispetto dei limiti acustici del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabelle A, B e C in allegato al presente regolamento) a condizione che vengano rispettati gli orari e le eventuali prescrizioni dei singoli articoli di seguito riportati.

ART. 23 – CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO V

1. Le emissioni sonore che superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente derivanti dall'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.), in virtù della pubblica utilità, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, sono consentite nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. Le emissioni sonore che superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente derivanti dallo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività.
3. Le emissioni sonore che superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente derivanti da altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani sono sempre consentite.

ART. 24 – MANUTENZIONE AREE VERDI PRIVATE

1. Le emissioni sonore oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente derivanti dall'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private sono consentite dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

ART. 25 – UTILIZZO DELLE CAMPANE PRESSO LUOGHI DI CULTO

1. Sono sempre ammesse le emissioni sonore oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente di campane o orologi campanari o altri apparecchi di diffusione del suono utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
2. L'utilizzo delle campane o altri apparecchi di diffusione del suono in contesti diversi da quelli indicati nel comma 1, quali attività di dimostrazione, insegnamento e addestramento per gruppo e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività che viene ricompresa nelle manifestazioni temporanee di cui al Titolo III del presente regolamento.

ART. 26 – DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati negli edifici devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.
2. Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

ART. 27 – GENERATORI DI EMERGENZA

1. In fase di gestione di un'emergenza e in occasione delle manutenzioni programmate, le emissioni dei generatori di emergenza (per esempio le pompe di drenaggio) non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in allegato al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a contenere i valori di emissione.

ART. 28 – SANZIONI PER LE ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

La violazione alle norme del presente titolo regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U. Enti locali D. lgs 267/2000.

TITOLO VI – VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

ART. 29 – OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

La predisposizione di una idonea valutazione di impatto acustico è obbligatoria nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di opere quali:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- h) parcheggi, nonché attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale;

I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, presentano all'Amministrazione Comunale la D.P.I.A. , redatta secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.2008 "Linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1195" da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. n. 447/1995, contestualmente alla domanda di provvedimento autorizzativo.

La D.P.I.A. è altresì obbligatoria nel caso si intenda avviare un esercizio rumoroso o manifestazioni sonore, pur in assenza di vere e proprie opere; il gestore e in sua mancanza il proprietario dovranno produrre idonea relazione, redatta da tecnico competente, atta a dimostrare il rispetto preventivo del presente regolamento.

ART. 30 – OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le seguenti attività a bassa rumorosità:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.

6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.

46. Fotografi.

47. Grafici.

Per attività diverse da quelle indicate al comma precedente come l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 comma 5 della legge 447/1995.

Per le attività le cui emissioni non siano superiori ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione previsionale di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 comma 5 della legge 447/1995.

Nei casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale, è fatto obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico.

ART. 31 – DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione previsionale di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto. Poiché tale progetto si inserisce in una realtà esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione d'impatto (allegato A)

ART. 32 – CONTROLLI E SANZIONI

Qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica il Comune richiede la progettazione di specifiche opere di mitigazione.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

Il Comune richiede la predisposizione di un piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli artt. 29, 30 e 31 comporta una sanzione amministrativa secondo la normativa vigente in materia di pubblica amministrazione e/o la sospensione dell'iter approvativo dell'autorizzazione e/o la sospensione dell'attività.

ART. 33 – OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

La valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A.) deve essere predisposta per le aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- 1) scuole e asili nido;
- 2) ospedali;
- 3) case di cura e di riposo;

- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 1 dell'art. 29.

I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività presentano all'Amministrazione Comunale la V.P.C.A. , redatta secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.2008 "Linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1195" da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. n. 447/1995, contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo o contestualmente alla domanda di provvedimento di ufficio che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

ART. 34 – OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

La valutazione previsionale del clima acustico è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli insediamenti di cui all'art. 33 comma 1.

Per la redazione della documentazione si fa riferimento a quanto contenuto nell'allegato B.

ART. 35 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima acustico prima di procedere al rilascio del beneplacito o del permesso.

Qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica il Comune richiede la progettazione di specifiche opere di mitigazione.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

Il Comune richiede la predisposizione di un piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzii il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli artt. 33 e 34 comporta una sanzione amministrativa secondo la normativa vigente in materia di pubblica amministrazione e/o la sospensione dell'iter approvativo dell'autorizzazione e/o la sospensione dell'attività.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 – DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1. Le attività di controllo, ai sensi del presente regolamento, sono svolte dagli organi di cui all'art.13 della Legge n. 689/1981 e dagli altri organi tecnici competenti per legge, secondo le rispettive competenze.

ART. 38 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Campagna Lupia.

ART. 39 – ABROGAZIONE E VALIDITA'

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni regolamentari, disciplinanti la medesima materia, compatibili con il presente Regolamento.

MANIFESTAZIONI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 12 GIORNI CONSECUTIVI

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 7 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- a) (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- b) (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- c) denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- d) generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con gli Uffici Comunali e con gli Organi di controllo (A.R.P.A.V. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti;
- e) elenco numerato della documentazione allegata;
- f) programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- g) planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 50 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- h) descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- i) descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione richiesta.

3. Il Comune si riserva comunque la possibilità di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico.

MANIFESTAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 12 GIORNI CONSECUTIVI

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 12 giorni.
2. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una documentazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:
 - a) stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - b) valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti e al periodo notturno.
3. Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

CANTIERI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 180 GIORNI

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 13 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- a) ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- b) ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- c) generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con gli Uffici Comunali e con gli Organi di controllo (A.R.P.A.V. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti;
- d) elenco numerato della documentazione allegata;
- e) descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- f) planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 100 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- g) descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- h) descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione richiesta.

3. il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto allegato.

CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 180 GIORNI

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 180 giorni.

2. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una documentazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- a) stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- b) individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- c) valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti e all'eventuale periodo notturno.

ALLEGATO A – CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

La DPIA deve contenere tutte le informazioni e valutazioni previste nelle Linee Guida ARPAV, ed in particolare:

- d) dati identificativi del titolare o legale rappresentante dell'opera indagata;
- e) tipologia dell'impianto/infrastruttura/insediamento;
- f) caratteristiche dell'impianto tali per cui risulta necessario un eventuale ciclo produttivo continuo;
- g) temporalità lavorativa (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, ecc);
- h) orari lavorativi e dei giorni lavorativi dell'anno;
- i) destinazione urbanistica e classificazione acustica dell'area in cui si collocherà l'impianto;
- j) Individuazione delle aree di influenza in cui la realizzazione del nuovo impianto potrebbe determinare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale, loro destinazione d'uso urbanistica e classificazione acustica;
- k) Indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di insediamento e di influenza;
- l) individuazione dell'estensione e dei valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area di insediamento e di influenza;
- m) dati informativi sul territorio distinguendo tutti gli elementi presenti sia naturali che artificiali;
- n) sorgenti sonore già presenti nell'area;
- o) recettori esposti;
- p) riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;
- q) descrizione dei cicli tecnologici, delle installazioni impiantistiche, delle apparecchiature, delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi, delle operazioni di carico e scarico merci e delle aree destinate a parcheggio che caratterizzano l'impianto/infrastruttura/attività in progetto;
- r) per ogni sorgente di rumore relativa all'attività/impianto/infrastruttura/insediamenti si dovrà indicare:
 - periodi di funzionamento nell'arco della giornata, durata e fasi del processo industriale (avviamento, fermata, funzionamento, ecc...),
 - caratteristiche di continuità,
 - modalità di emissione sonora,
 - condizioni di contemporaneità di esercizio,
 - condizioni di massima emissione sonora,
 - condizioni di usuale operatività,
 - collocazione all'aperto o in locali chiusi,
 - proprietà costruttive e funzionali,
 - potenza meccanica, potenza elettrica o potenza termica del macchinario,
 - marca, modello e altre eventuali informazioni utili ad identificare il macchinario,
 - dimensioni e posizione del macchinario e ubicazione esatta,
 - condizioni di funzionamento a cui i dati si riferiscono (a vuoto, al carico nominale, ecc...),
 - proprietà geometriche del contesto ove è ubicata la sorgente,

- campo di emissione sonora,
- livello equivalente ponderato della potenza sonora e spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava), o in alternativa, livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava);
- eventuale direttività dell'emissione della sorgente,
- origine dei dati,
- rappresentazione geometrica utilizzata nella modellazione della sorgente,
- caratteristiche di direzionalità generata da eventuale restrizione del campo di emissione sonora per presenza di superfici riflettenti prossime al macchinario;

per sorgenti confinate in locali chiusi fornire anche:

- ✓ valutazione del potere fonoisolante delle partizioni divisorie,
- ✓ contributo della trasmissione per via aerea e della trasmissione per via strutturale,
- ✓ incremento della rumorosità indotto dal campo riverberato generato all'interno del locale,
- ✓ fonti dei dati utilizzati,
- ✓ stima della rumorosità trasmessa in corrispondenza di eventuali locali confinanti;
- ✓ descrizione dei fenomeni di attenuazione introdotti dall'assorbimento atmosferico, dalla divergenza geometrica, dall'effetto del suolo e dalle schermature introdotte dagli ostacoli (fabbricati, terrapieni, barriere, ecc);
- ✓ descrizione delle eventuali modificazioni ai flussi di traffico in corrispondenza di arterie stradali esistenti, modificate o di nuova realizzazione causate dall'impianto/ infrastruttura/ insediamento/ attività;
- ✓ stima previsionale dei livelli di rumore indotti sul territorio maggiormente esposto;
- ✓ descrizione dei punti individuati per le misure fonometriche e risultati delle misure fonometriche di caratterizzazione dei livelli di clima acustico prima della realizzazione dell'impianto/infrastruttura/attività (scenario ante-operam);
- ✓ stima delle variazioni dei livelli di rumore ambientale rispetto alla situazione anteoperam,
- ✓ distinzione della quota di rumorosità generata dall'impianto in progetto e di quella derivante dalle altre sorgenti presenti sul territorio;
- ✓ descrizione delle tecniche di calcolo previsionale adottate per la stima;
- ✓ misure fonometriche effettuate per la calibrazione del modello previsionale;
- ✓ valutazione dell'errore introdotto dal sistema di calcolo sulla stima dei livelli generati, incertezza associata ai risultati ottenuti dal modello di calcolo, scostamento massimo atteso;
- ✓ descrizione di eventuali interventi e misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi;
- ✓ caratteristiche fisiche e meccaniche e proprietà di riduzione dei livelli sonori delle opere di mitigazione;
- ✓ rilevamenti fonometrici programmati per la verifica post-operam della rumorosità indotta all'entrata in esercizio dell'impianto /infrastruttura / attività e le eventuali alterazioni del clima acustico;

- ✓ determinazione dei livelli di rumore indotti dalle attività e sorgenti di cantiere relative alla fase di costruzione dell'impianto /infrastruttura / attività e accorgimenti previsti al fine di contenere l'impatto acustico generato durante la fase di cantiere.

ALLEGATO B – CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

La VPCA deve essere redatta conformemente ai criteri stabiliti dal D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 “Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/95”.

La caratterizzazione acustica di un’area interessata dalla realizzazione di edifici residenziali o di insediamenti a specifica tutela (aree e ricettori indicati al comma 3 dell’articolo 8 della LQ n. 447/95) è realizzata tramite una campagna di misure fonometriche eventualmente integrata dall’applicazione di tecniche di calcolo previsionale. I livelli di rumore misurati ed eventualmente integrati attraverso stime previsionali possono essere rappresentati su cartografia mediante una rappresentazione della rumorosità per punti. In modo alternativo, o congiuntamente, potrà essere adottata una rappresentazione della rumorosità tramite mappe acustiche isolivello opportunamente colorate.

La valutazione previsionale di clima acustico si riferisce - tipicamente - ad aree la cui rumorosità complessiva dipende dalle emissioni sonore generate da un insieme eterogeneo di sorgenti; la condizione più frequente riguarda infatti la necessità di determinare la rumorosità ambientale indotta da diverse tipologie di attività o infrastrutture le cui emissioni concorrono al raggiungimento dei livelli di rumorosità complessivamente rilevata. Contestualmente alla descrizione dello scenario acustico indagato risulta necessario individuare i valori limite sia assoluti che differenziali da applicare rispettivamente alle emissioni delle singole sorgenti e alle immissioni generate dall’insieme di sorgenti da cui dipendono i livelli di clima acustico dell’area indagata. Dovranno essere definite le condizioni di applicabilità dei suddetti valori limite; ad esempio nel caso specifico di edifici o insediamenti in progetto interni alla fascia di rispetto acustica di infrastrutture di trasporto (stradali o ferroviarie) sarà necessario operare un sistematico scorporo delle emissioni generate dalle suddette infrastrutture rispetto alla rumorosità indotta dalle restanti sorgenti in quanto le emissioni di queste ultime dovranno rispettare i valori limite fissati dal piano di classificazione acustica comunale mentre le emissioni del traffico dovranno rispettare i valori limite individuati per le fasce di rispetto acustiche dalla specifica normativa attuativa della LQ n. 447/95. Oltre alle informazioni identificative riferite alle attività o infrastrutture indagate dovranno essere fornite - per ogni sorgente - indicazioni di carattere generale che consentano di individuare le principali cause e meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che condizionano il clima acustico dell’area indagata.

Qualora la determinazione della rumorosità dimostrasse un potenziale non rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere all’individuazione delle emissioni di rumore a cui possono essere attribuite le cause di non conformità ai limiti normativi; si dovranno quindi individuare le misure generali necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi. La progettazione degli interventi di mitigazione dovrà costituire parte integrante della documentazione. Se sono previsti sistemi di mitigazione del rumore, è necessario fornire ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Successivamente alla messa in opera dei sistemi di mitigazione sarà necessario effettuare una nuova campagna di misure fonometriche i cui risultati dimostrino l’effettiva mitigazione apportata in corrispondenza degli edifici o insediamenti in progetto.

La VPCA dovrà, quindi, descrivere esaurientemente lo scenario acustico in cui l'opera andrà ad insediarsi e contenere almeno:

- a) descrizione esauritiva dell'opera da realizzare;
- b) descrizione esauritiva dell'area indagata, delle attività ed infrastrutture presenti;
- c) l'indicazione dei valori limite sia assoluti che differenziali da applicare rispettivamente alle emissioni delle singole sorgenti e alle immissioni generate dall'insieme di sorgenti da cui dipendono i livelli di clima acustico dell'area indagata;
- d) per ogni sorgente dovranno essere fornite le indicazioni di carattere generale che consentano di individuare le principali cause e meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che condizionano il clima acustico dell'area indagata;
- e) le modalità di esecuzione della campagna di misure eseguite per la caratterizzazione sonora dell'area;
- f) i risultati della campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale acustica di tutta l'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza dei recettori sensibili;
- g) effetti acustici indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine;
- h) indicazione delle eventuali opere di mitigazione acustica con collaudo finale di verifica.

TABELLA A – VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

- **tabella A** -

TABELLA B – VALORI LIMITE DI ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

- **tabella B** -

TABELLA C – VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE – Leq dB(A)	
PERIODO DI RIFERIMENTO	LIMITE
Diurno (dalle 06.00 alle 22.00)	5
Notturmo (dalle 22.00 alle 06.00)	3